



# Tribunale di Sorveglianza di Messina

## IL TRIBUNALE

L'anno **2015** giorno **18** del mese di **febbraio** in Messina si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. Mazzamuto Nicola	Presidente
" Ioppolo Carmelo	Mag. Sorveglianza
" Magistro Contenta Mariarosa	Esperto
" Sardi Anna	Esperto

per deliberare sul procedimento di: Revoca affidamento in prova (art. 47 comma 11 O.P.) nei confronti di **XXXX XXXXX** nato a **P----** (--) il **-.-.----**, in atto detenuto presso la casa Circondariale di Siracusa;

all'esito dell'odierna udienza in cui il P.G., dr. Salvatore Scaramuzza, e la difesa hanno concluso come da verbale, ha emesso la seguente

## ORDINANZA

1) Con ordinanza n.824 del 3.12.2014 (cfr. atti proc. 2014/548 TdS Messina), questo Tribunale ha concesso al **XXXX** la misura alternativa dell'affidamento in prova al S.S. *ex art. 47 O.P.* in relazione alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione di cui alla sentenza 23.7.2013 del Tribunale di Messina divenuta definitiva l'11.4.2014.

In data 9.12.2014 il predetto affidato ha sottoscritto il verbale di sottoposizione alle prescrizioni presso il competente UEPE (cfr. doc. in atti) dando così avvio alla misura alternativa in sostituzione degli arresti domiciliari esecutivi (*ex art. 656 comma 10 c.p.p.*) di cui al provvedimento N. SIEP 139/14 del 16.4.2014 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, con fine pena attuale previsto per il 29.6.2015.

Dall'esame degli atti contenuti nei fascicoli di esecuzione, si osserva, emerge che il **XXXX**, durante il periodo in cui è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ha tenuto regolare condotta tanto da ottenere il beneficio della liberazione anticipata e, in data 30.6.2014, previa acquisizione delle opportune informazioni, l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa (cfr. doc. in atti fascicolo N. SIUS 2014/2005 M.A.).

Inoltre, nella relazione redatta dall'UEPE Messina in data 28.11.2014 (cfr. atti fascicolo 548/14 TdS Messina) si è dato atto che il **XXXX** ha avviato un processo di revisione critica rispetto alla propria condotta antiggiuridica e che può contare sul sostegno della famiglia e sullo svolgimento di regolare attività lavorativa.

Infine, quanto ai trascorsi giudiziari, si rileva che il **XXXX**, oltre al titolo in esecuzione, non risulta avere riportato altre condanne definitive (cfr. casellario in atti) mentre ha un carico pendente presso la Procura della Repubblica di Patti per furto contestato come commesso il 27.10.2012 (cfr. certificato dell'11.11.2014) oltre quello per cui è stato avviato procedimento ai sensi dell'art.51 *ter* O.P. in questa sede.

2) Ciò posto, va osservato che il **XXXX** è stato tratto in arresto, in data 20.12.2014, in esecuzione dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nr. 9034/10 R.G.N.R. e n. 219/12 R. G.I.P., emessa il 19.12.2014 dal G.I.P. del Tribunale di Messina, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n.309/90.

In tale ordinanza custodiale vengono imputati al **XXXX** i reati di cui ai capi **B** (art. 74 commi 1, 2 e 3 D.P.R. n.309/90 contestato come commesso in Messina negli anni 2011 e 2012) e **Q** (artt. 110 c.p. e 73 comma 1 D.P.R. n.309/90 contestato come commesso in Messina il 28.1.2012).

Trattasi, ad ogni evidenza, di reati, quelli per i quali è stata emessa l'ordinanza cautelare, (contestati come) commessi in un ambito associativo (da quel che appare) diverso e collocati in un arco temporale in parte sovrapponibile a quello in cui sono stati consumati i delitti per i quali è stato concesso l'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Tuttavia, è pacifico che trattasi di condotte illecite (contestate come) commesse tra il 2011 e la fine del 2012, ciò a dire in epoca antecedente la concessione della misura alternativa.

Questo Tribunale, pertanto, è chiamato, anzitutto, ad affrontare e risolvere la delicata questione afferente il rapporto esistente tra misure alternative alla detenzione e misure cautelari personali. Al riguardo, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha (ormai da tempo) escluso che l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare siano soggetti a revoca automatica per il solo fatto che il soggetto ammesso al beneficio venga successivamente sottoposto a misura cautelare.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“ai fini della revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale .... rilevano soltanto condotte tenute successivamente alla concessione del beneficio, il quale, una volta concesso eventualmente anche in seguito allo svolgimento del processo di impugnazione, diventa definitivo anche per l'espressa disposizione, dianzi citata, che delimita la revoca subordinandola, solo, ad un comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova”* (cfr. Cassazione Penale, sezione I, 17.9.2013 n.42579, 21.3.2012 n.14827, 26.9.2014 n.44281).

Inoltre, secondo l'insegnamento giurisprudenziale in esame, l'A.G. deve procedere alla doverosa verifica della eventuale impossibilità della contestuale applicazione della misura alternativa con la misura cautelare personale e, in caso di accertata incompatibilità, disporre la revoca o la sospensione.

I giudici di legittimità, inoltre, hanno più volte affermato che la verifica di compatibilità deve essere effettuata *“in concreto”* dal competente organo giurisdizionale anche quando questo è chiamato a provvedere sulla concessione di misure alternative in sede di prima applicazione e, in tal senso, in alcuni casi rinvenibili nella casistica giurisprudenziale, non hanno mancato occasione di annullare i decreti di inammissibilità emessi *de plano* in relazione ad istanze di misura alternativa proposte *“dalla libertà”* da parte di persone condannate in via definitiva e successivamente raggiunte da ordinanza di custodia cautelare. In altri termini, nel quadro fin qui delineato, appare incontrovertibile che *“..non vi sono .... ostacoli teorici a che la misura alternativa sia concessa anche a condannato in atto sottoposto per altra causa a custodia in carcere...”* (cfr. sul punto Cassazione Penale n.3054/2004, Cassazione Penale n.3020/97).

**3)** Orbene, è convincimento di questo Tribunale - conformemente alla giurisprudenza ora richiamata - che, in linea di principio, non sussista alcuna ragione per ritenere che la misura alternativa dell'affidamento in prova al S.S. sia, di per sé, incompatibile con una concorrente misura cautelare di tipo custodiale.

Occorre, tuttavia, a giudizio di questo Collegio, che di tale fondamentale principio di diritto se ne faccia completa e coerente applicazione attraverso una rigorosa applicazione della legge vigente ed una ragionevole interpretazione logico-sistematica (e costituzionalmente orientata) delle norme di ordinamento penitenziario.

In siffatto contesto, pertanto, non appare condivisibile quanto (pure) sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui, in casi del tipo di quello che occupa in questa sede, il Tribunale di Sorveglianza, oltre alla revoca o alla prosecuzione della misura alternativa può *“disporre ... la sospensione”* (cfr. in motivazione Cassazione Penale, sezione I, 26.9.2014 n.44281).

A ben vedere, infatti, il ricorso all'istituto della *sospensione* si pone, in primo luogo, in intima e sostanziale contraddizione col principio - sopra enunciato e più volte ribadito dalla stessa Cassazione - secondo cui l'esistenza di una misura cautelare non rende inammissibile, *ab origine*, l'istanza di misura alternativa avanzata in stato di libertà dal condannato. Affermare, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza deve comunque pronunciarsi in contraddittorio sull'istanza presuppone indiscutibilmente la possibilità non solo teorica ma anche pratica che il beneficio penitenziario richiesto, ove accordato, venga immediatamente posto in esecuzione nonostante l'esistenza di una misura cautelare per altro titolo. Sostenere, invece, che il Tribunale di

Sorveglianza possa concedere un affidamento in prova (o altra misura alternativa) e contemporaneamente sospendere l'esecuzione in ragione della esistenza di una misura cautelare significa ritenere - seppure con diversa veste terminologica - del tutto insussistenti le condizioni di legge per concedere il beneficio penitenziario richiesto. Il che equivale, in punto di fatto, ad una declaratoria di inammissibilità dell'istanza per mancanza dei presupposti di legge non essendo ragionevolmente pensabile, a giudizio di questo Collegio, che una misura alternativa - per la sua intrinseca natura e per la funzione che è chiamata a svolgere - venga concessa con provvedimento avente efficacia differita.

In secondo luogo, non può farsi a meno di osservare che l'ordinamento giuridico vigente non contempla alcuna ipotesi di sospensione *sine die* (o, comunque, subordinata al verificarsi di una condizione futura ed incerta sia nel *se* che nel *quando* e fatti salvi, ovviamente, i termini di durata massima) di una misura alternativa - concessa dal competente organo giurisdizionale di sorveglianza - per (il solo) fatto della concomitante esistenza o successiva applicazione di una misura cautelare personale nei confronti della persona affidata, detenuta domiciliare o semilibera.

Argomenti in tal senso, si rileva, non possono ricavarsi dall'art. 298 c.p.p. giacchè tale unica e fondamentale norma di riferimento prevede (semplicemente) che la misura alternativa non sospende la misura cautelare ma non contempla il suo contrario.

Ed essendo la questione agitata in questa sede di stretta interpretazione quanto ai possibili effetti pregiudizievoli per il condannato, va da sé che non è possibile fare dire alla norma dianzi citata ciò che essa non dice e non ha inteso dire.

Tanto meno, si aggiunge, è data rinvenirsi, nel panorama normativo vigente, una disposizione di legge che attribuisce al Tribunale di Sorveglianza il potere di sospendere l'esecuzione di una misura alternativa già concessa.

A ben vedere, infatti, l'unica ipotesi di sospensione espressamente prevista dalla legge attuale è quella "*provvisoria*" di cui all'art.51 *ter* O.P., la cui applicazione, attribuita al Magistrato di Sorveglianza, ha una efficacia limitata di soli 30 giorni (chiaramente sintomatica del carattere eccezionale del provvedimento interinale adottato in sede monocratica), decorsi i quali (o entro i quali) il Tribunale non può fare altro, in esito al contraddittorio camerale, che ordinare, ai sensi dell'art.47 comma 11 O.P., la revoca ovvero (non revocando) la prosecuzione della misura alternativa non essendo prevista, invece, alcuna possibilità di protrarre oltre la sospensione della misura stessa sulla base di una ritenuta incompatibilità ontologica tra questa e la (concomitante) misura cautelare applicata da altra A.G.. E non può certo ritenersi frutto del caso il fatto che il legislatore abbia previsto che ove la decisione del Tribunale "*non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti*" il provvedimento di sospensione "*cessa di avere efficacia*" con effetti ripristinatori della situazione *quo ante*.

Sospensione, si aggiunge, che oltre a non trovare, come detto, alcun riscontro di diritto positivo produrrebbe effetti, ove applicata, viepiù pregiudizievoli nei confronti del condannato sottoposto a misura alternativa in quanto comporterebbe l'interruzione (o comunque la regressione) di un percorso rieducativo già valutato positivamente ed avviato (se del caso da lungo tempo); percorso rieducativo che, in realtà, non può astrattamente ritenersi caducato a causa di un fatto del tutto accidentale quale è quello rappresentato dalla sopravvenuta applicazione di una misura cautelare per fatti illeciti (in ipotesi) risalenti nel tempo e che - quand'anche dimostrati all'esito del giudizio di merito - non rispecchiano (necessariamente) più la personalità e lo stile di vita del condannato.

Esemplificando, l'ipotesi dianzi prospettata è del tutto speculare a quella dell'affidato in prova al S.S. che - colpito da grave patologia in corso di esecuzione - si vede costretto, in modo del tutto accidentale ed incolpevole, a sottoporsi ad un lungo (e non prevedibile nella sua durata) periodo di degenza ospedaliera. Ebbene, a voler seguire pedissequamente la teoria della "sospensione" di diritto o per asserita incompatibilità con la situazione di fatto venutasi a creare (malattia o ordinanza custodiale per fatti pregressi alla concessione della misura alternativa) si dovrebbe giungere alla conclusione che, anche in questo caso, il ricovero

ospedaliero dovrebbe comportare la sospensione della misura alternativa.

Trattasi, tuttavia, secondo questo Tribunale, di conclusione non condivisibile.

Ad ogni evidenza, infatti, entrambi i casi (ricovero in ospedale o restrizione in carcere per misura cautelare) nulla hanno a che vedere con le intrinseche finalità della misura alternativa in esecuzione giacchè, lungi dal rappresentarne l'elemento essenziale, si appalesano in realtà come circostanze estrinseche del tutto accidentali e come tali non coesenziali alla funzione stessa del beneficio concesso.

Quanto or ora detto è tanto vero che il comma 2 dell'art.47 O.P. prevede che l'affidamento in prova è concesso *“nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati”*.

E se è il *“provvedimento stesso”* che partecipa della rieducazione del reo scongiurando il pericolo di commissione di ulteriori reati è oltremodo consequenziale ritenere, per altro verso, che alcuna ontologica incompatibilità può sussistere tra affidamento in prova e misura cautelare carceraria.

Infatti, a mente di quanto recita l'art. 47 O.P. commi 5, 6 e 7, l'attività rieducativa (già avviata) ben può essere proseguita, in casi (ovviamente) del tipo di quello che occupa, anche in regime di espiazione inframuraria senza che si determini alcuna soluzione di continuità tra la condizione di libertà e quella detentiva in senso stretto ove solo si consideri che i colloqui con gli assistenti sociali dell'UEPE, la partecipazione alle attività trattamentali inerenti la formazione professionale e l'istruzione, lo svolgimento di attività lavorativa, la prosecuzione dell'attività di giustizia riparativa nei confronti della collettività o della persona offesa, sono tutte condizioni (queste sì) essenziali dell'affidamento in prova al S.S. che restano indifferenti alla maggiore o minore libertà fisica (anche riferita alla libertà di locomozione) del soggetto che vi è sottoposto.

E, del resto, non mancano i casi di affidamento in prova *“fuori dell'istituto”* in cui si rende opportuno (se non necessario) applicare un apparato prescrizionale particolarmente restrittivo nei confronti dell'affidato proprio in punto di libertà di locomozione.

Ed anzi, in casi del tipo di quello portato alla cognizione di questo Collegio, la prosecuzione dell'affidamento in regime carcerario (pur nella sua atipicità) acquista ancor più valenza ed efficacia (potenzialmente) rieducativa perché rappresenta la forma di prova massima cui viene chiamato ad assolvere il condannato-affidato il quale - per quanto sottoposto ad una misura cautelare di massimo rigore (in ipotesi) per fatti risalenti nel tempo (in ogni caso antecedenti l'affidamento) ed in costanza di una presunzione di non colpevolezza di rango costituzionale - può dimostrare fattivamente se ed in che misura sia stato e sia ancora meritevole del beneficio concesso.

A ciò deve aggiungersi che l'eventuale sospensione (*sine die*) della misura alternativa comporterebbe non minori, nè tampoco trascurabili, problemi di carattere esecutivo e procedimentale giacchè, atteso il sempre possibile mutamento della misura cautelare (attraverso eventuali provvedimenti di revoca o di attenuazione da parte della competente A.G.) si verificherebbe che l'affidato-sospeso una volta cessata o attenuata la misura cautelare dovrebbe essere (comunque) immediatamente (ri)sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova in un contesto socio-familiare ed in un percorso rieducativo che se, da un lato, ben potrebbero essere rimasti del tutto immutati nel lasso di tempo trascorso, dall'altro potrebbero anche essersi radicalmente modificati rispetto a quelli che avevano dato origine e giustificato la concessione della misura alternativa (si pensi alla perdita del lavoro, alla mancanza sopravvenuta di una dimora, alla ricaduta nel delitto durante il periodo di sottoposizione alla misura cautelare).

4) Orbene, di tutti i principi fin qui enucleati deve farsi corretta applicazione nel caso di specie, dovendo concludersi che non vi sono elementi concreti da cui desumere la mancata partecipazione del XXXX all'opera di reinserimento e di rieducazione intrapresa con la misura alternativa concessa a dicembre 2014 e già avviata, da quel che emerge dagli atti, nel corso degli

arresti domiciliari esecutivi.

Né è data rinvenirsi una situazione di incompatibilità in concreto tra la misura cautelare e l'affidamento in prova concesso.

In altri termini, non sussistendo i presupposti per la revoca dell'affidamento in prova al S.S. - assorbito nel (e caducato dal) presente provvedimento il decreto di sospensione del 30.1.2015 del MdS di Messina - deve essere ordinata la prosecuzione della misura alternativa previa la opportuna rimodulazione delle prescrizioni imposte che avranno effetto per tutto il periodo di sottoposizione al regime carcerario determinata dalla misura cautelare applicata, salva la riespansione di quelle originariamente applicate ove il XXXX venisse successivamente scarcerato e con ogni ulteriore salvezza del potere di modifica, sospensione o revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza competente nel corso dell'esecuzione.

#### **P.Q.M.**

sentito il parere del P.G e disattesa ogni altra contraria richiesta

#### **ordina**

per quanto di competenza in relazione al titolo in esecuzione, la prosecuzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al S.S. cui è sottoposto **XXXX XXXXX**, come sopra generalizzato, per effetto dell'ordinanza n.824 del 3.12.2014 del Tribunale di Sorveglianza di Messina in relazione alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione di cui alla sentenza 23.7.2013 del Tribunale di Messina definitiva l'11.4.2014 (N SIEP 139/14 Procura della Repubblica di Messina).

#### **dispone**

Con effetto immediato la rimodulazione delle prescrizioni per tutto il periodo in cui il condannato si troverà sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere:

1. L'affidato dovrà sottoscrivere il verbale delle prescrizioni avanti il Direttore dell'Istituto di Pena ove trovasi ristretto;
2. dovrà richiedere ai sensi dell'art. 15 O.P. ed aderire (fatte salve contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria precedente) alle offerte trattamentali inframurarie che gli verranno proposte dall'Equipe secondo il programma elaborato e, ove possibile, svolgere attività lavorativa.
3. manterrà, in ogni caso, contatti con l'assistente sociale UEPE designato, con la frequenza e le modalità concordate;
4. dovrà adoperarsi per quanto possibile, in favore delle eventuali vittime del reato; qualora queste non siano identificabili, o in caso di impossibilità o gravi difficoltà nella riparazione del danno, presterà attività riparativa equipollente da concordarsi ed individuarsi, nel più breve tempo possibile, con l'Equipe di osservazione e trattamento;

#### **avverte l'affidato**

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato, la prova potrà essere sospesa e poi revocata, anche con effetto retroattivo;

#### **dispone**

- che l'Equipe di osservazione e trattamento riferisca al Magistrato di Sorveglianza competente sull'andamento della misura con relazione bimestrale e conclusiva.

#### **dispone**

- che la prova sia proseguita sotto la sorveglianza del Magistrato di Sorveglianza di Siracusa cui vanno immediatamente trasmessi gli atti.

#### **dispone**

- ove il XXXX venisse successivamente scarcerato, sottoporsi l'affidato alle prescrizioni originariamente applicate con l'ordinanza n.824 del 3.12.2014 fatto salvo il potere di modifica, di sospensione o di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza e del Tribunale di Sorveglianza competente nel corso dell'esecuzione.

**manda**

alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.  
Messina 18 febbraio 2015

il Mag. di Sorv. rel.  
dr. Carmelo Ioppolo

il Presidente  
dr. Nicola Mazzamuto